

**TRIBUNALE D CAGLIARI**  
**IL PRESIDENTE F.F.**

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza,
- letti gli atti del procedimento;
- sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione;
- ritenuta la necessità di pronunziare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi;
- visti gli artt. 155 c.c. e 706 ss. c.p.c./1 ss. 1. 1 dicembre 1970, n. 898 e 737 ss. c.p.c.

**P.Q.M.**

1. autorizza i coniugi \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* a vivere separatamente;
2. ritenuto, per quanto riguarda la casa coniugale, nella specie di proprietà comune, che debba richiamarsi il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegnazione può disporsi a favore di uno dei coniugi, a condizione che con esso convivano dei figli, anche maggiorenni se non siano ancora economicamente autosufficienti (v., per tutte Cass., sezioni unite, 28 ottobre 1995, n. 11297 sui problemi interpretativi di cui all'art. 6, comma 6°, legge divorzi, anche in relazione al 4° comma dell'art. 155 cod. civ., 22.3.2007 n. 2979, pronunce avvenute prima che venisse modificato l'art. 155 *quater* e sostituito dall'art. 337 *sexies*, c.c., il quale tuttavia ha mantenuto la medesima formulazione della precedente norma), circostanza questa insussistente nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti che la figlia della coppia, ormai maggiorenne, non vive più nel predetto immobile, ma conviva coi il fidanzato, ed è economicamente autonoma (lavora alle Poste e percepisce un reddito annuo di euro 12.000,00, secondo le dichiarazioni del resistenti);
3. ritenuto che si ponga allora il problema se possa procedersi ad un'assegnazione *sine die*, anche in situazioni come quella di specie, in cui i coniugi sono titolari del diritto di proprietà sull'immobile, ma solo per quote uguali *pro indiviso*;
4. ritenuto che la soluzione sembra debba essere negativa, poiché un provvedimento siffatto si risolverebbe in un sostanziale vincolo espropriativo a carico dell'altro coniuge, in contrasto con la *ratio* del citato art. 337 *sexies*, comma primo, cod. civ.;
5. ritenuto che da tale considerazione sorga l'orientamento di questo Tribunale di disporre, già con il provvedimento presidenziale, una assegnazione meramente provvisoria e a termine (o condizionata), non potendo, comunque, essere lasciato senza soluzione il problema del conflitto tra i coniugi con riguardo alla casa quando entrambi ancora vi abitano (onde non può condividersi la differente tesi che nessun provvedimento debba essere assunto al riguardo, e che quel problema debba essere risolto alla stregua delle norme sulla comunione, le quali, rispetto all'esigenza di risolvere il conflitto, sono di portata certamente insufficiente);
6. ritenuto che nel caso di specie debba disporsi il rilascio della casa coniugale da parte dell'\*\*\*\*\* e in favore della ricorrente, essendo la stessa priva di autonomia economica;
7. ritenuto che non sussistano i presupposti per emettere l'ordine di protezione richiesto dalla \*\*\*\*\* a carico del coniuge, essendo le circostanze dalla stessa descritte maggiormente attinenti alla domanda di addebito proposta ma non tali da integrare la fattispecie prevista dalla normativa in materia;
8. rilevato che il resistente percepisce un reddito annuo netto di euro 63.603,00 (euro 5.300,00 mensili) come da dichiarazioni dei redditi anno 2013 in atti, e che è proprietario di un appartamento a Roma che, se locato a terzi, gli consentirebbe di percepire, come già avvenuto, un canone di euro 950,00 mensili, come da lui dichiarato, oltre ad avere investimenti in titoli obbligazionari telecom che gli consentono di

percepire annualmente, salva ulteriore verifica, un reddito annuo di euro 600,00, e considerato che lo stesso dovrà sostenere i costi per un nuovo alloggio (che si stimano nella misura di circa euro 1.000,00 mensili, considerate le caratteristiche della casa coniugale e il tenore di vita goduto finora), si ritiene equo determinare nella misura di euro 1.700,00 la somma che \*\*\*\*\* dovrà versare a \*\*\*\*\* entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita a decorrere dal mese di aprile 2015;

9. fissa per la prosecuzione l'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., davanti a sé, qual giudice istruttore, tale nominato dal Presidente del Tribunale, il giorno 22.9.2014, alle ore 9,30 ss.;

10. assegna al ricorrente il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria della eventuale memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma. numeri 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.c.

11. avverte il convenuto che ha l'onere di costituirsi in cancelleria, ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c. almeno dieci giorni prima dell'udienza, e per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

12. avverte altresì il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, c.p.c., e che oltre tale termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi.

Cagliari, 17/04/2014.

Il Presidente FF